



RACCOMANDATA

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

omissis

Rifer. a nota n. *del*

Classificazione XIII 2 1

All.ti n.

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet bonettiassicurazioni.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78

("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) con comunicazione *omissis* , un consumatore si è rivolto all'IVASS per segnalare di aver richiesto un preventivo attraverso il sito internet *bonettiassicurazioni.com* e per richiedere conferma della regolarità dell'agenzia *omissis* indicata nell'*home page* del sito internet, e dell'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) del suo titolare, *omissis* ;
- b) in data 1*omissis* , dall'indirizzo e-mail *omissis*, l'IVASS ha ricevuto una nuova segnalazione di un consumatore relativa ad un preventivo per l'acquisto di una polizza r.c. auto ottenuto da "Bonetti assicurazioni";
- c) il sito ha la medesima veste grafica del dominio *internet* *www.bonettiassicurazioni.com*, già oggetto di ordine di cessazione, *omissis* , emanato dall'IVASS il 27/02/2024 di cui riporta tutti i medesimi riferimenti ad eccezione dell'indirizzo e-mail dedicato all'assistenza del cliente che, nel sito già oggetto di ordine di cessazione, era indicato in *info@bonettiassicurazioni.com*, mentre in quello oggetto dell'attuale indagine è indicato in *support@bonettiassicurazioni.com*;
- d) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che non è censito nella lista dei domini *internet* degli intermediari assicurativi del RUI pubblicata sul sito dell'IVASS;
- e) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto informazioni in ordine al sito *bonettiassicurazioni.com* all'indirizzo *e-mail* presente nell' *home page* *support@bonettiassicurazioni.com* indicando per la risposta il termine di

tre (3) giorni. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;

- f) con nota, *omissis* è stato chiesto all'intermediario *omissis*, iscritto nel RUI *omissis*, di riconoscere/disconoscere la proprietà del sito bonettiassicurazioni.com e di fornire riscontro entro cinque (5) giorni;
- g) in data *omissis*, l'intermediario ha disconosciuto la proprietà del sito *omissis* ;
- h) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in PDR Ltd. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*) e in Privacy Protect LLCC quella a cui è attribuito il ruolo di *Registrant Organization*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- i) con nota *omissis*, l'IVASS ha richiesto al *Registrar* e alla *Registrant Organization* di fornire informazioni sul sito, sul soggetto che lo ha effettivamente registrato ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- j) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto notizie riguardo al *Registrant* anche a Seeweb s.r.l., società che, dalla consultazione di whoisdomainstools.com, associa il sito bonettiassicurazioni.com ai propri server;
- k) in data *omissis* il *Registrar* (PDR Ltd), *omissis*, e la *Registrant Organization* (Privacy Protect LLCC), *omissis*, hanno fornito due distinte risposte automatiche e richiesto di utilizzare per la formulazione della richiesta sul *Registrant* un apposito *form* in rete;

- l) in data *omissis* Tophost s.r.l., *internet provider* con infrastruttura nei data center della SEEWEB s.r.l. che ha dichiarato di ospitare nei propri server il sito bonettiassicurazioni.com, ha inviato all'IVASS le informazioni riguardo al *Registrant* del sito ovvero indicato *omissis* (lo stesso presente nell'*home page* del sito), di cui è stato fornito anche l'indirizzo e-mail *omissis* ;
- m) in data *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrant omissis* , con raccomandata A/R, una richiesta di informazioni in merito al sito e al suo utilizzo, nota che è stata inoltrata anche all'e-mail *omissis* , concedendo al destinatario tre (3) giorni per fornire risposta;
- n) la suddetta raccomandata, come da evidenza presente sul sito Poste.it in data 27/08/2024, non è stata recapitata al destinatario ma restituita al mittente;
- o) il sito *internet* bonettiassicurazioni.com alla data odierna risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* bonettiassicurazioni.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito bonettiassicurazioni.com.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

